

Bruxelles, 17 giugno 2026  
(OR. en)

10748/26

DELECT 103  
PECHE 255

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 3963 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 17.6.2026 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 3963 final.

All.: C(2026) 3963 final

Bruxelles, 17.6.2026  
C(2026) 3963 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 17.6.2026**

**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La politica comune della pesca prevede l'introduzione graduale dell'obbligo di sbarco per porre fine al problema del rigetto in mare dei pesci. L'obbligo di sbarco è stabilito all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (regolamento di base).

Il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione<sup>2</sup> relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base, prevede una serie di deroghe all'obbligo di sbarco al fine di recepire gli obblighi internazionali nel diritto dell'Unione e prevede che l'UE agisca nel rispetto delle decisioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, compresa la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*, ICCAT), di cui l'UE è parte contraente.

In occasione della riunione annuale dell'ICCAT del 2025, tenutasi dal 17 al 24 novembre, le parti contraenti dell'ICCAT hanno adottato la raccomandazione ICCAT 25-06<sup>3</sup>, che modifica la raccomandazione ICCAT 19-05<sup>4</sup> su un programma di ricostituzione per il marlin azzurro e il marlin bianco/aguglia imperiale. La raccomandazione ICCAT 25-06 modifica la raccomandazione 19-05 aggiungendo una disposizione che stabilisce che, quando una parte contraente dell'ICCAT raggiunge il proprio limite di sbarco, tutte le catture di marlin azzurro e marlin bianco/aguglia imperiale devono essere rigettate in mare.

Scopo del presente regolamento delegato è modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione per allinearli alla raccomandazione 25-06 affinché l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non si applichi ai pescherecci dell'UE che pescano il marlin azzurro e il marlin bianco/aguglia imperiale come cattura accessoria.

### 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2053, la Commissione ha consultato il gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura sul progetto di regolamento.

In linea con i principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"<sup>5</sup>, il regolamento delegato è stato presentato ai colegislatori (Parlamento europeo e Consiglio) per consultazione a livello di esperti.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2015/98/2022-05-31](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/98/2022-05-31).

<sup>3</sup> <https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2025-06-e.pdf>.

<sup>4</sup> <https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2019-05-e.pdf>.

<sup>5</sup> Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

Il regolamento delegato modifica il regolamento delegato (UE) 2015/98 consentendo una deroga all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, una volta che gli Stati membri avranno raggiunto il loro contingente di marlin azzurro, marlin bianco e aguglia imperiale.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.6.2026

**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*, ICCAT), avendo approvato l'adesione alla convenzione ICCAT con decisione 86/238/CEE del Consiglio<sup>3</sup>.
- (2) L'ICCAT adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini. Tali misure possono diventare vincolanti per le parti, tra cui l'Unione.
- (3) Il paragrafo 3 della raccomandazione ICCAT 25-06 modifica la raccomandazione ICCAT 19-05<sup>4</sup> consentendo alle parti contraenti dell'ICCAT che raggiungono i rispettivi limiti di sbarco di marlin azzurro e marlin bianco/aguglia imperiale di rigettare in mare le loro catture.
- (4) Per garantire la coerenza tra la raccomandazione sopracitata e il diritto dell'Unione, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi ai pescherecci dell'Unione che partecipano alle attività di pesca oggetto di tale raccomandazione.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

<sup>3</sup> Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33, ELI <http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj>).

<sup>4</sup> <https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2019-05-e.pdf>.

- (5) È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione per tenere conto della decisione adottata dall'ICCAT.
- (6) Poiché le disposizioni del presente regolamento hanno ripercussioni dirette sui pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel regolamento delegato (UE) 2015/98 è aggiunto l'articolo seguente:

*"Articolo 5 ter*

**Marlin azzurro e marlin bianco/aguglia imperiale**

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, una volta che gli Stati membri hanno raggiunto i rispettivi contingenti, tutte le catture di marlin azzurro e marlin bianco/aguglia imperiale sono rigettate in mare."

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17.6.2026

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*